



Comune di

PESCOENNATARO (IS)

Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax 0865 941365 e-mail:
comunepescopennataro@gmail.com Sito: www.comunepescopennataro.is.it

Originale

I SETTORE - AMMINISTRATIVO DETERMINA N. 46 del 12-07-2021

Reg. Gen 46

OGGETTO: Contratti rogati in forma pubblico-amministrativa. Impegno, liquidazione e pagamento diritti di rogito al Segretario Generale di Agnone, dott.ssa Maria Teresa MIRALDI, autorizzata allo scavalco di Segreteria, per il Rep.2/2021 rogato il 01 LUGLIO 2021.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

VISTO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 31.05.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) nonché il Bilancio di previsione del Comune di Pescopennataro per l'anno 2021 ed il Bilancio per il Triennio 2021/23;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 17/06/2021, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2021;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

VISTI

- il D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il decreto di nomina a Responsabile del 1° settore amministrativo;

ATTESA la competenza della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

PREMESSO che la disciplina dei diritti di rogito è stata modificata dall'art. 10 del d.l. 90/2014 (conv. in l. 114/2014) con cui:

- è stato abrogato l'art. 41, co. 4, della L. 312/1980 in forza del quale era riconosciuto ai Segretari degli Enti locali che rogavano gli atti di cui ai nn. 1 a 5 della tabella D allegata alla legge n. 604/1962 una quota del provento spettante agli Enti medesimi in misura pari al 75% fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento;
- è stata sostituita la previsione di cui all'art. 30 della l. 734/1973, a mente del quale era accordata agli Enti locali una percentuale del 90% delle entrate derivanti da diritti di rogito ed assegnato il restante 10% al Ministero dell'Interno per la costituzione di un fondo con precipue finalità, donde l'attribuzione integrale al comune del provento di cui trattasi;
- è stata introdotta un'eccezione al principio della integrale spettanza dei diritti di rogito laddove con il comma 2 bis si è previsto che negli Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del predetto art. 10, è attribuita al segretario comunale rogante in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento;

DATO ATTO che in materia è intervenuta la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la pronuncia N.21/SEZAUT/2015/QMIG, chiarendo che:

-agli Enti non è riconosciuta la possibilità di determinare la quota del provento da erogare tramite autonomi atti normativi o generali: *“nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale laddove gli importi riscossi dal Comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale”*;

- le somme de quibus spettano ai Segretari Comunali collocati in fascia C che non godono della equiparazione alla dirigenza (sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale);

EVIDENZIATO l'oggettivo contrasto interpretativo dell'art. 10 del D.L. 90/2014(conv. in L. 114/2014) tra la Magistratura contabile e la magistratura ordinaria sulla spettanza dei diritti di rogito ai segretari di fascia A e B, in quanto sono state numerose le sentenze del Giudici ordinari che hanno condannato gli Enti Locali a pagare i diritti di rogito anche ai segretari di Fascia A e B che hanno rogato contratti in enti senza dirigenza;

PRESO ATTO che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, successivamente alla deliberazione n. 21/SEZ AUT/2015/QMIG del 4/6/2015, dopo l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 75/2015 e della Sezione Plenaria della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia (deliberazione n. 15/2018/PAR) ed in seguito alle numerose unanime pronunce del Giudice del Lavoro è tornata sulla questione con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG fornendo una interpretazione letterale della norma di cui trattasi, affermando: "alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

DATO ATTO che la dott.ssa Maria Teresa MIRALDI, Segretario Generale è stata autorizzata dall'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali di Campobasso a prestare scavalco di Segreteria presso il Comune di Pescopennataro in data 01 LUGLIO 2021 per la stipula di contratto pubblico N.2/2021, relativo al "S.A.I. SISTEMA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA EX SPRAR E SIPROIMI, ADDENDUM AL CONTRATTO REP N. 498/2017 DEL 05.07.2017 – PROROGA TECNICA MESI 04 DAL 01.01.2021 I 30.04.2021" ;

RISCONTRATO che dal Comune sono stati incamerati per diritti di rogito € 578,43 , relativi al contratto rep. 2/2021, rogato dal Segretario Generale del Comune di Agnone, ed autorizzata allo scavalco di Segreteria di Pescopennataro, Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI, in data 01 luglio 2021, per l'affidamento del "S.A.I. SISTEMA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA EX SPRAR E SIPROIMI, ADDENDUM AL CONTRATTO REP N. 498/2017 DEL 05.07.2017 – PROROGA TECNICA MESI 04 DAL 01.01.2021 I 30.04.2021" alla Società Cooperativa Sociale Onlus, Mandataria di A.T.I., NuovAssistenza di Isernia, via Senerchia n.13;

VISTA la dichiarazione prot. n. 1242 del 01.07.2021, agli atti, resa dalla dott.ssa Maria Teresa MIRALDI, ove si attesta che l'ammontare dei diritti di rogito dovuti è inferiore al limite del quinto della retribuzione in godimento;

PRESO ATTO che:

-i diritti di rogito hanno natura retributiva e pertanto l'IRAP è a totale carico del datore di lavoro (sentenza TAR Sardegna n. 493/2016);

- che i contributi previdenziali sono posti parzialmente a carico del Segretario Comunale e parzialmente a carico dell'Ente, ognuno per la propria competenza (sentenza Corte Conti 400/2018/PAR Sezione regionale di controllo del Veneto);

DATO ATTO che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale;

VISTO il contratto rep. 2/2021, stipulato in forma pubblica/amministrativa e rogato dal Segretario dott.ssa Maria Teresa MIRALDI in data 01.07.2021 relativo al "S.A.I. SISTEMA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA EX SPRAR E SIPROIMI, ADDENDUM AL CONTRATTO REP N. 498/2017 DEL 05.07.2017 – PROROGA TECNICA MESI 04 DAL 01.01.2021 I 30.04.2021";

CONSIDERATO che per detto contratto sono stati versati complessivamente € 578,43 per diritti di rogito spettanti al Segretario comunale, ufficiale rogante;

DATO ATTO che le somme de qua sono state regolarmente introitate nella casse comunali;

VISTO il D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014;

VISTO il comunicato dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali del 16-10-2014, con il quale sono state fornite indicazioni e dal quale emerge che per gli atti rogati a decorrere dal 19/08/2014 l'Ente introita i diritti di rogito e non versa alcuna percentuale al Ministero;

CONSIDERATO, pertanto, che la quota dei diritti di rogito da impegnare al Segretario comunale ammonta ad € 578,43 al netto di IRAP ed ex C.P.D.E.L.;

RITENUTO, quindi, di dover procedere al relativo impegno in favore del Segretario Generale del Comune di Agnone, dott.ssa Maria Teresa MIRALDI, dei diritti rogito riscossi in ordine al contratto REP 2/2021 stipulato in data 01 LUGLIO 2021 per conto del Comune di Pescopennataro con la Società Cooperativa Sociale Onlus, Mandataria di A.T.I., NuovAssistenza di Isernia, via Senerchia n.13;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei servizi,

determina

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

–DI IMPEGNARE LIQUIDARE E PAGARE i diritti di rogito in favore del Segretario generale del Comune di Agnone, dott.ssa Maria Teresa Miraldi, autorizzata dall’Agenzia dei Segretari Comunali di Campobasso allo scavalco di segreteria presso il Comune di Pescopennataro, il giorno 01 LUGLIO 2021, per rogare il contratto rep. 2/2021, al netto di tutti gli oneri accessori, per l’importo di **€ 578,43** ;

–DI IMPUTARE la spesa e gli oneri accessori derivanti (*Irap ed ex Cpdel*) al capitolo n. 601, Codice Intervento 12.04-1.03.02.15.008, del c.e.f., che presenta la necessaria disponibilità;

–DI DARE ATTO che il pagamento avverrà per il tramite del Comune di Agnone, essendo la dott.ssa Miraldi dipendente dell’Ente suddetto, **IBAN COMUNE AGNONE: IT22 S076 0103 2000 0105 3796 213;**

–DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali previsti dalla legge;

–DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata all’albo on line del Comune per giorni 15.-

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Leonilde LITTERIO

DETERMINA N. 46 del 12-07-2021 / settore I°

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.

L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.

Lì , 12.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Mirella ROTOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente da oggi per 15 giorni consecutivi .

Pescopennataro, lì 12.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Leonilde LITTERIO